

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE E GOVERNO DELL'OFFERTA 31 agosto 2018, n. 305

Società Sorgente S.r.l. di Taviano (LE). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto, in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, da ubicare alla Via Suri n. 9/a/i e n. 11/a/b/c/d/e/f/g/h/i. Parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa, prorogata con D.D. n. 16 del 29/06/2018;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – "*Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private*" prevede all'art. 4 "Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero".

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che "*entro centoventi giorni dalla data di entrata in*

vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”.

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

- 1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
 - 2) *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
 - 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*
- (...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...).”.

Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 *“Procedure di riconversione e modalità di determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche”* la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS.LL. regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 del 28/1/2015), avrebbero dovuto trasmettere al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ed al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) lo schema di programmazione aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006 e corredato da una relazione esplicativa del Direttore del DSM, indicando per ciascuna tipologia di struttura:

- a) Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;
- b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di competenza di ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.

Con nota prot. n. 0043326 del 30/03/2015 il Direttore Generale ed il Coordinatore del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della ASL TA hanno trasmesso lo *“Schema di programmazione Aziendale elaborato nel rispetto dello standard previsto dal Regolamento Regionale 2 marzo 2006, n.3.”*, rappresentando *“la situazione attuale delle strutture presenti sul territorio suddivise per tipologia e numero di posti”* e la programmazione aziendale, ove, in riferimento alla tipologia *“Centro Diurno”*, è stato indicato un fabbisogno residuo di n. 3 Centri Diurni (1 cd ogni 50.000 abitanti) ed evidenziato che:

“(…) Pertanto, stante il sottodimensionamento, sarebbe auspicabile la realizzazione di almeno:

(...)

- n. 3 Centri Diurni
 - n. 1 a Taranto
 - n. 2 in Provincia”.

Atteso che la citata D.G.R. n. 2711/2014 prevede che *“Il Servizio PATP e il Servizio PAOSA, nei successivi 60 giorni dalla ricezione dello schema di programmazione aziendale e della relazione del Direttore del DSM, esprimono il proprio parere obbligatorio e vincolante e lo trasmettono al Direttore Generale della ASL, il quale, con atto deliberativo, adotta il fabbisogno aziendale.”*, con nota prot. n. A00_151/19762 del 03/09/2015 trasmessa al Direttore Generale ed al Direttore del DSM della ASL TA, il Servizio PAOSA ed il Servizio PATP, hanno approvato, tra l’altro, il suddetto schema di programmazione aziendale riferito alla tipologia Centro Diurno, con la prescrizione *“di precisare, circa i n. 2 C.D. “in Provincia”, in quali CSM gli stessi, in base ai parametri numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, debbano essere attivati.”*

Con nota prot. n. A00_151/2430 del 15/03/2016, ad integrazione della nota prot. n. A00_151/19762 del 03/09/2015 di approvazione dello schema di programmazione aziendale, la Sezione PAOSA ha precisato, tra l’altro, che il fabbisogno regolamentare del Distretto Socio Sanitario (DSS) UNICO TARANTO (ex Distretti 3 e 4) è di n. 4 Centri Diurni, ed ha chiesto al Direttore Generale ed al Direttore del DSM dell’ASL TA di comunicare, *“in relazione al sopra riportato fabbisogno regolamentare ed all’allocazione dei Centri Diurni pubblici e privati già autorizzati/attivi nell’ambito territoriale di codesta ASL, quale sia il fabbisogno regolamentare residuo e, partendo da quest’ultimo (che in ogni caso deve intendersi come limite massimo), di indicare il fabbisogno aziendale (che sarà riportato nel relativo atto deliberativo di determinazione del fabbisogno triennale) (...)”*.

Successivamente alla pubblicazione della sopra citata Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013, nell’arco temporale del bimestre 08/03/2016 - 07/05/2016, con nota prot. n. 73062 del 04/05/2016 trasmessa con PEC in pari data, la Direzione Urbanistica Edilità del Comune di Taranto ha trasmesso alla Sezione PAOSA la richiesta di verifica di compatibilità regionale, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per n. 1 Centro Diurno (CD) con dotazione di n. 20 posti da ubicare in Località San Vito, alla Via Suri n. 09/a/i e n. 11/a/b/c/d/e/f/g/h/i/, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata dal Legale Rappresentante della Società Sorgente S.r.l. di Taviano (LE).

La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i., ad oggetto *“Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*, in vigore il 04/05/2016, data della sopra citata richiesta del Comune di Taranto, stabiliva infatti all’art. 7, comma 1 che *“nei casi previsti dall’art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza (...)”*.

In riscontro alla sopra citata nota prot. n. A00_151/2430 del 15/03/2016 della Sezione PAOSA, il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore del DSM dell’ASL TA, con nota prot. n. 0087747 del 14/06/2016, in riferimento ai Centri Diurni (art. 4 R.R. n. 7/2002), hanno precisato che:

“(…) considerato i CD già autorizzati all’esercizio, si conferma il fabbisogno residuo di n. 4 Centri Diurni:

n. 2 nel DSS UNICO TARANTO

(...)

Considerato il fabbisogno residuo in base al Reg. Reg. 3/2006 e alla programmazione Aziendale delle diverse tipologia di strutture residenziali e semiresidenziali, come già specificato sopra e considerato le domande di realizzazione pervenute si confermano i pareri favorevoli per la realizzazione delle seguenti tipologie di strutture:

(...)

Con riferimento alla tipologia CD:

Si rilascia **parere favorevole** alla realizzazione di:

N. 2 CD nel DSS UNICO TARANTO come da istanze pervenute (...) e dalla Società Sorgente srl per n. 1 CD (nota del Comune di Taranto del 04.05.2016, Prot. n. 73062); (...)."

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" (successivamente modificata con L.R. n. 65 del 22/12/2017), pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto all'art. 7 *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie* che:

"

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).*
3. *Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
4. *Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
5. *Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.*
6. *In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità. "*

Per tutto quanto innanzi rappresentato;

considerato che:

- il fabbisogno regolamentare del DSS UNICO TARANTO è di n. 4 Centri Diurni;
- risultano nell'ambito del predetto DSS n. 2 Centri Diurni a gestione pubblica;
- pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare della predetta tipologia di struttura nell'ambito del medesimo DSS è di n. 2 Centri Diurni;
- a partire dalla pubblicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, anteriormente al bimestre di riferimento per la richiesta di verifica di compatibilità di cui trattasi (08/03/2016 - 07/05/2016), nell'ambito del DSS UNICO TARANTO e relativamente alla tipologia di struttura Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) è pervenuta una richiesta di verifica di compatibilità;
- successivamente, nell'arco temporale del bimestre 08/03/2016 - 07/05/2016, nell'ambito del DSS UNICO TARANTO per la tipologia di struttura Centro Diurno è pervenuta alla Sezione PAOSA la sola richiesta di verifica di compatibilità di cui trattasi, trasmessa dal Comune di Taranto con la citata nota prot. n. 73062 del 04/05/2016 a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Società Sorgente S.r.l.;

- con nota prot. n. 0087747 del 14/06/2016 il Direttore Generale, unitamente al Direttore Sanitario ed il Direttore del DSM dell'ASL TA, ha espresso "**parere favorevole** alla realizzazione di: - N. 2 CD nel DSS UNICO TARANTO (...)"

si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto a seguito dell'istanza della Società Sorgente S.r.l. di Taviano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno con n. 20 posti (art. 4 del R.R. n. 7/2002), da ubicare alla Via Suri n. 09/a/i e n. 11/a/b/c/d/e/f/g/h/i/, con la precisazione che:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 4 del R.R. n. 7/2002;
- allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che "*l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate.*" (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017).

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto a seguito dell'istanza della Società Sorgente S.r.l. di Taviano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno con n. 20 posti (art. 4 del R.R. n. 7/2002), da ubicare alla Via Suri n. 09/a/i e n. 11/a/b/c/d/e/f/g/h/i/, con la precisazione che:
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
 - la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 4 del R.R. n. 7/2002;
 - allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate."* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017);
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Sorgente S.r.l. di Taviano (LE) - Via Gallipoli n. 298;
 - al Direttore Generale dell'ASL TA;
 - al Direttore del DSM ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Taranto.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 fasciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)